

DOTTORATO DI RICERCA IN PLURALISMI GIURIDICI

CORSO ANNUALE DI SEMINARI

PERSONE, IMPRESE E MERCATI

Ordinamenti giuridici e tutele multilivello

1° MODULO

CITTADINANZA ED ALTRI STATUS NEL COSTITUZIONALISMO MULTILIVELLO

24 FEBBRAIO 2025

ABSTRACT DI INTERVENTO, DOTTORANDO CLAUDIO COSTANZO, XXXIX CICLO

La (mancata) disciplina dei modi di trattenimento nei C.P.R. Un “caso difficile”?

Con quattro identiche ordinanze, datate 17 ottobre 2024, l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, co. 2, D.lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), per violazione degli artt. 13, co. 2, e 3, Cost., in ordine alla mancata disciplina legislativa dei modi per la restrizione della libertà personale all'interno dei C.P.R. (Centri di Permanenza per i Rimpatri). Sebbene la violazione risulti quasi “evidente”, in ragione delle fonti sublegislative che ad oggi disciplinano le modalità del trattenimento, nonché diritti e doveri dei trattenuti, più incerto è l'esito della questione sollevata. Se, infatti, una declaratoria di incostituzionalità “secca” rischia di porre in nulla qualsiasi forma di trattenimento nei C.P.R., può essere opportuno domandarsi se ciò possa effettivamente configurare un vuoto di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, nonostante a essere messa in discussione sia l'effettività del diritto inviolabile alla libertà personale. In questa prospettiva, oltre che sulle tecniche decisorie della Corte costituzionale, può essere utile riflettere in ordine alla necessità del meccanismo restrittivo per la realizzazione degli obiettivi fissati (anche) dalla Direttiva europea in materia di rimpatri (Dir. 2008/115/CE), soprattutto alla luce della giurisprudenza costituzionale sull'ineludibilità della tutela della libertà personale (Corte cost., 10 aprile 2001, n. 115). Attraverso l'analisi della questione, delle finalità dello strumento e del suo concreto atteggiarsi, si rifletterà sulla ricerca di elementi rilevanti ai fini del giudizio di costituzionalità, in vista della imprescindibile necessità di sanare un *vulnus* tanto significativo per le vite di migliaia di stranieri.